



**Regione Umbria**  
**Giunta Regionale**  
La Presidente

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**04 marzo 2020, n. 3**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione Umbria

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Umbria;

**VISTA** la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" e s.m.;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2020, n.1 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020 "Razionalizzazione misure gestione emergenza al fine di prevenire la diffusione epidemia da Cobvid-19";

**VISTO** il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

La Presidente

epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**CONSIDERATO** che nel territorio della Regione Umbria, ad oggi sono stati registrati n. 8 casi di positività al CODIV-19 in alcuni Comuni ricadenti sia nella Provincia di Perugia che di Terni ed in particolare presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, nonché presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, dell'Università degli Studi di Perugia;

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020 "Razionalizzazione misure gestione emergenza al fine di prevenire la diffusione epidemia da Covid-19" il quale, all'art.2 recita "Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni e nelle Province di cui agli allegati 2 e 3" laddove in allegato sono elencate le zone dove sono state riscontrate positività al CODIV-19;

**SENTITO** il Ministero degli Affari Regionali, di concerto con il Ministero della Salute e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al fine di garantire la necessaria omogeneità di decisioni nel territorio nazionale in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 in atto;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della Sanità Pubblica;

### ORDINA

1. ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fatto salvo quanto disposto dalla precedente Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2020, n.1:
  - a) l'immediata sospensione precauzionale delle attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni in aula e in laboratorio, esami, sedute di laurea) del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e igienizzazione;  
per i Dipartimenti suddetti, la sospensione dei servizi di ricevimento, delle attività di front-office delle segreterie studenti presso i Dipartimenti medesimi e di ogni manifestazione o iniziativa all'interno degli spazi dipartimentali;  
l'accesso alle biblioteche dei Dipartimenti in questione solo per le funzioni di prestito e restituzione e la chiusura degli spazi riservati alla consultazione e allo studio;
  - b) l'immediata segnalazione ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica competenti per il territorio di eventuali situazioni di rischio (provenienza da zone a rischio o contatti con casi o sospetti) da parte degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo-bibliotecario;

### ORDINA ALTRESI'

- c) la limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;



# Regione Umbria

## **Giunta Regionale**

**La Presidente**

---

- d) la rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  - e) la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  - f) di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
2. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministero dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di Polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
  3. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
  4. Le misure di cui al punto 1 lettera a) hanno validità per dieci giorni a partire dalla pubblicazione del presente atto, mentre le altre fino a nuovo provvedimento.
  5. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti delle Province di Perugia e Terni.
  6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
  7. La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Giunta della Regione.

Perugia, lì 04/03/2020

Presidente Donatella Tesei

### **FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge